SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ——

(N. 1172)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALUMBO, MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, e VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1985

Modifiche alla legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

Onorevoli Senatori. — La proposta di modifica alla legge 12 giugno 1973, n. 349, trae la sua motivazione da alcuni dubbi interpretativi della legge stessa evidenziati nel corso della sua applicazione, oltre che dall'esigenza di armonizzare tale normativa con i provvedimenti legislativi emanati successivamente.

Illustrando l'articolato si specifica che con l'articolo 1 si introduce un secondo comma all'articolo 6 della legge 12 giugno 1973, n. 349, finalizzato a precisare che l'indicazione del luogo di pagamento del titolo è decisiva al fine di determinare la domiciliazione del titolo stesso per tutti i conseguenti effetti

All'articolo 2 della presente iniziativa il primo comma sostituisce il comma primo dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1973 prevedendo la determinazione del diritto di protesto, che è attualmente fissato al 4 per mille, e che la determinazione del minimo e del massimo di tale diritto sia stabilita, ogni biennio, dal Ministro di grazia e giustizia, tenendo conto delle variazioni proporzionali in relazione agli indici del costo della vita.

Il secondo comma dell'articolo 2 sostituisce il quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1973, prevedendo che l'obbligo del notaio al versamento dei contributi alla Cassa nazionale del notariato per ciascun titolo protestato sia della stessa misura percentuale fissata per tutti gli altri atti dalla tariffa notarile.

L'articolo 3 sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge n. 349 del 1973 e, togliendo il riferimento ai diritti di pro-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

testo previsti dall'articolo 7 della stessa legge, in quanto già previsto nel testo sostitutivo del suddetto articolo, lascia, invece, il riferimento alla sola indennità di accesso.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 13 della legge n. 349 del 1973 abolendo il riferimento al repertorio degli atti fra vivi ai fini della annotazione dei protesti cambiari, non essendo più ipotizzabile tale annotazione poichè con decreto ministeriale 6 dicembre 1978, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia n. 23 del 15 dicembre 1978, è stato istituito il repertorio dei protesti.

Il testo modificato, al fine di consentire l'uso di sistemi più moderni di repertoriazione, prevede che il repertorio possa essere redatto anche con mezzi meccanografici, su moduli continui, purchè contenenti gli elementi essenziali previsti dal decreto ministeriale 6 dicembre 1978. Si stabilisce, inoltre, che per il repertorio speciale dei protesti non deve essere tenuto l'indice alfabetico di cui all'articolo 62 della legge 16 dicembre 1913, n. 89, in quanto si sostanzia in un'inutile elencazione dei nominativi delle banche richiedenti il protesto.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 12 giugno 1973, n. 349, è aggiunto il seguente:

« L'indicazione del luogo di pagamento del titolo vale quale domiciliazione di esso ai fini dell'interpello del debitore e della competenza territoriale per il pubblico ufficiale abilitato ad elevare il protesto »,

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1973, n. 349, è così sostituito:

« Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun effetto cambiario o assegno bancario protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille, le cui frazioni devono essere arrotondate nel calcolo a cinquanta lire. Tale diritto e la determinazione del minimo e del massimo sono stabiliti alla fine di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia con suo decreto, tenuto conto delle variazioni proporzionali in relazione agli indici del costo della vita ».

Il quinto comma dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1973, n. 349, è così sostituito:

« Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo dovuto sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo, nella stessa misura percentuale fissata per tutti gli atti dalla tariffa notarile ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, è così sostituito:

« Il Ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo delle indennità di cui al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita ».

Art. 4.

L'articolo 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, è così sostituito:

« L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta dai notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale prima di essere posto in uso e che potrà essere redatto anche mediante l'uso di mezzi meccanografici su moduli continui aventi lo stesso contenuto.

Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 dicembre 1913, n. 89, in quanto applicabili.

In deroga al disposto dell'articolo 62 di cui al precedente comma, per tale repertorio speciale non deve essere tenuto l'indice alfabetico. Per l'iscrizione di ciascun protesto nel repertorio speciale è dovuto al notaio il diritto di cui al primo comma dell'articolo 24 della tariffa approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981 ».